

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
n. 33 del 16 Giugno 2026

L'AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GINO FARALLI

VISTO il verbale di assemblea del 23 aprile 2026 con il quale è stato nominato Amministratore Unico il sottoscritto Dott. Gino Faralli, con conferimento al medesimo dei poteri inerenti e attività contrattuali;

VISTA la documentazione predisposta dall'ufficio appalti di Arezzo Multiservizi, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 alle necessità della società;

VISTO lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e in particolare l'art. 50 co. 1 lett. b) che consente per i contratti servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00 il ricorso all'affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

RITENUTO che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura di prodotti repellenti contro le punture di zanzara ed altri insetti volativi e di stick post puntura da consegnare agli operatori cimiteriali durante le operazioni di manutenzione del verde nei siti cimiteriali di pertinenza di Arezzo Multiservizi;

RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma dell'accordo quadro ex art. 59, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è ritenuto in fase di programmazione che il dimensionamento ottimale della durata sia pari a 18 mesi, con opzione di ulteriori 6 mesi, previa autorizzazione della Stazione appaltante e salvo esaurimento importo massimo spendibile;

TENUTO CONTO dell'importo massimo stimato per l'acquisizione del servizio, inferiore ad Euro 139.000,00 e pari ad Euro 1.500,00 (al netto di iva di legge) annui;

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato per i quali si è tenuto conto del miglior prezzo reperibile;

CONSIDERATO che dalle informazioni reperite sul mercato l'operatore economico denominato Società A.F.M. SpA di Arezzo ha già eseguito la precedente fornitura, con alto grado di soddisfazione della Società, e risulta disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione;

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e quindi di poter legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico;

STABILITO l'importo massimo stimato nella misura di Euro 1.500,00 oltre iva di legge e definite le specifiche tecniche;

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria;

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Elena Graverini

DETERMINA

il contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura prodotti repellenti per le zanzare ed altri insetti volativi – CIG BC0F24741E, è affidato al seguente Operatore Economico: A.F.M. SpA;

1. restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

2. il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- Oggetto: fornitura prodotti parafarmaci repellenti per le zanzare ed altri insetti volativi;

- Avvio dell'esecuzione: immediata previa sottoscrizione dell'atto di affidamento;

- Importo massimo spendibile contrattuale: € 1.500,00 oltre iva di legge;

- Durata: 18 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di affidamento, con opzione di ulteriori 6 mesi salvo esaurimento importo massimo spendibile;

- Modalità di esecuzione: come da Contratto;

3. il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:

- presentazione del contratto per la sottoscrizione;
- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il contratto verrà sottoscritto dall'Amministratore Unico.

L' Amministratore Unico
Dott. Gino Faralli